

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

pag. 1 di 23

**Oggetto: C.I. 14855 Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio Marghera
CUP F79H20000120001**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA CONTRATTO



Mestre, Novembre 2021

PROGETTISTI:

arch. Martina Guermani*

RUP:

dott. Aldo Menegazzi*

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma*

*Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n.

del

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRE POLIVALENTI TERRAFERMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott., Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

- a), nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia, codice fiscale n.: 00339370272.

- b), nato a il, residente in, Via n., in qualità di dell'impresa, come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, in data Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: - Codice fiscale e partita I.V.A. n.:



.....

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1- impresa con sede in,
via..... Codice fiscalee partita I.V.A. n. ;
- 2- impresa con sede in,
via..... Codice fiscalee partita I.V.A. n. ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 22/07/2021 esecutiva a norma di legge, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto e che con Determinazione Dirigenziale n del è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di : “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI PATTINAGGIO MARGHERA ” per un importo dei lavori da appaltare di € 149.920,08 di cui € 132.947,25 per lavori oggetto dell'offerta mediante affidamento



diretto per lavori, ai sensi del DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 art. 1 c. 2 lettera a) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e al DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, mediante offerta sui prezzi del Capitolato Speciale della Regione anno 2018 e del Comune di Venezia anno 2018 ed e € 6.031,43 quali oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, oltre a € 10.941,40 per opere in economia non soggetti ad offerta;

- che in seguito ad affidamento diretto, il cui preventivo di gara è stato approvato con determinazione del Direttore della Direzione Gare, Contratti - Economato del Comune di Venezia in datan....., documenti tutti allegati al presente atto sotto le lettere A) e B), i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di €come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di gara;
- che ai sensi dell'articolo, del regolamento approvato con d.P.R. del n°, le parti dichiarano che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma*

*Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad (diconsi Euro) di cui:
 - a)- € per lavori veri e propri;
 - b)- € 6.031,43 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c)- € 10.941,40 per opere in economia.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs 50/2016 per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di offerta, costituiscono **l'elenco dei prezzi unitari contrattuali**, assieme al prezzario del Comune di



Venezia vigente alla data di esecuzione lavori con l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di Venezia, presso :
 - nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.
 - *(ove non abbia in tal luogo uffici propri)* presso la Direzione Lavori Pubblici, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciute.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati d'avanzamento dei lavori mediante emissione di certificati di pagamento.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor... ..
4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 del capitolato generale d' appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.



TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €
2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci percento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.



Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 107 del D.Lgs. n° 50/2016.
2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n° 50/2016 .

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la



direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
 - i) gli oneri di cui agli articoli 52 e 53 del capitolato speciale d'appalto.
3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. n° 145/2000.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale costituito dai prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara ovvero dai prezzi del prezzo vigente alla data di esecuzione lavori del Comune di Venezia con applicazione del ribasso contrattuale per il pagamento di opere in



economia e piccole lavorazioni.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento in conformità al D.Lgs. n° 50/2016.



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore può avvalersi di richiedere l'anticipazione del 20% in conformità all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti, fatti salvi gli obblighi e i vincoli imposti all'Amministrazione Comunale dal rispetto del "Patto di stabilità", i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori al raggiungimento della percentuale del 45% di cui all'art. 30 c. 5 del D.Lgs 50/2016 fino al raggiungimento massimo del 90%. Agli acconti verrà detratta la ritenuta dello 0,50%. La quota restante del 10%, oltre alle ritenute del 0,50%, verrà liquidata in ogni caso come rata di saldo.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle indicazioni di cui al comma 2.
4. Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato, previa costituzione della fidejussione di cui all'art. 124 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 12 bis . Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla



sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si



impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del **certificato di regolare esecuzione**, emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile di Procedimento entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione



appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo



dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.lgs. n°81/08;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dagli artt. 204...211 del D.Lgs. n° 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. n°50/2016.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 comma 5 ultimo



periodo del D. Lgs. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, a sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit IV del D.Lg.s 09.04.2008 n° 81.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto 1 a)) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del



presente contratto d'appalto; vengono accettati dalle parti ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 09.04.2008 n 81, ciò costituendo in particolare, adempimento previsto dall'articolo 26, comma 3, del medesimo D.Lgs.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in base alla acquisizione della comunicazione antimafia (per importi contrattuali compresi tra 150.000,00 ed i 5.000.000,00 €) di cui all'articolo 87 dello stesso D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura di Venezia, pervenuta in data, numero e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del



contratto, le informazioni interdittive di cui all'articolo 88 commi 2 e 3 del d.lgs 159/2011.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo maggior danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto art. 43.

3. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di



cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nelle legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante n. in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di € ai sensi dell'articolo **(se ridotta del 50%)**
oppure ai sensi dell'articolo **(se per intero importo)**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, salvo lo svincolo progressivo previsto dal comma 5 dell'art 103 sopracitato.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto



riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di Collaudo, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di €
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di €

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145per quanto ancora vigente;



- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

pag. 21 di 23

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. ... fogli, questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

F.to

F.to

F.to

Io qui sottoscritto, Segretario Generale, sulla base del referto della sottofirmata impiegata, certifico che la presente copia, che si rilascia per uso Registro, è conforme all'originale esistente in atti.

Venezia, li'

L'impiegata addetta alla copia

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.)

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma*

*Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*